

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1479

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(COSSIGA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(MORLINO)

COL MINISTRO DEL TESORO

(STAMMATI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(PANDOLFI)

**Ricostruzione delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia
colpite dal terremoto nel 1976**

Presentato il 20 maggio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — La costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, avvenuta nel 1964, sembrava dovesse rappresentare l'occasione propizia per mettere finalmente in moto il meccanismo di sviluppo economico, per superare la distanza che separava questa Regione dalle altre regioni vicine.

Purtroppo, però, il terremoto ha frustrato tutti gli sforzi compiuti ed ha inferto un duro colpo alla ancora debole e giovane economia della Regione.

La stima delle conseguenze degli eventi sismici di maggio è impressionante e non facilmente calcolabile nella sua obiettiva entità, fra danni materiali e di processo.

I problemi che lo Stato e la Regione hanno dovuto affrontare sono enormi: interi sistemi urbani sono andati distrutti, le strutture edilizie di una zona vastissima hanno riportato danni irreparabili; oltre 6.500 imprese sono rimaste coinvolte dagli effetti dello sconvolgimento tellurico interessando, nel solo settore industriale, ben

18.000 addetti; gravi danni si sono avuti nel settore agricolo con distruzioni anche di opere idrauliche e di opere di bonifica montana.

Dopo il 6 maggio 1976 i primi interventi sono stati rivolti innanzitutto verso le opere a difesa dell'incolumità pubblica e, con una imponente mobilitazione di risorse tecniche e finanziarie, si è provveduto ai puntellamenti, alle demolizioni degli edifici urbani pericolanti e irrecuperabili e al relativo sgombero delle macerie per ripristinare la viabilità e per poter predisporre successivamente le aree destinate alla edificazione provvisoria o definitiva.

Un altro settore in cui ha dovuto orientarsi l'attività di pronto intervento è stato quello della difesa dell'incolumità pubblica, minacciata da una serie di franamenti dei rilievi montani e da numerosissimi scoscendimenti di detriti di falda e di grandi masse rocciose.

Nel settore agricolo ci si è dovuti preoccupare innanzitutto della ricerca, raccolta ed assistenza del bestiame andato disperso a seguito della distruzione delle stalle e provvedere al suo ricovero in appositi centri, nonché alla fornitura di mangime e materiali vari per la sua assistenza.

Sono stati compiuti, altresì, interventi, sotto varie forme, per il ripristino delle attività produttive e della coltivabilità dei terreni agricoli, nonché per la riparazione dei fabbricati rurali e annessi rustici e la ricostituzione delle scorte distrutte o danneggiate.

Nel quadro delle opere di pronto intervento che la Regione ha svolto durante il primo dopo-terremoto va ricordata la predisposizione del piano di fabbricazione, volto a dare un alloggio provvisorio a quanti avevano perso la propria abitazione.

Dopo il 13 settembre 1976 l'emergenza è stata affrontata prevalentemente dal Commissario Straordinario del Governo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Come è noto, le scosse di settembre hanno avuto, sotto il profilo psicologico, un effetto deleterio, rendendo vano molto del lavoro fino ad allora effettuato.

Molte migliaia di persone hanno abbandonato i propri paesi di origine cercando rifugio in zone più sicure, presso parenti ed amici. Per moltissime altre, calcolate in oltre quarantamila, si è dovuto provvedere all'ospitalità in appartamenti ed alberghi,

ubicati nei centri costieri dell'Adriatico (Lignano, Bibione, Grado, Caorle e Jesolo) o presso il dipartimento assistenziale di Ravascletto.

Tale delicata operazione è stata coordinata dal Commissario Straordinario del Governo, d'intesa con la Regione.

Nell'ottobre scorso la situazione degli sfollati sulla costa aveva raggiunto una punta massima di circa 40.000 persone, di cui oltre 33.000 nei Dipartimenti assistenziali, in 8.328 appartamenti, ed altri 6.000 ospitati presso parenti o amici. Le punte massime di sfollamento per ogni singolo Dipartimento assistenziale sono le seguenti: Grado 6.513 in 1.677 appartamenti - Lignano 19.370 in 5.240 appartamenti - Bibione 4.667 in 1.267 appartamenti - Jesolo 1.510 in 260 appartamenti - Caorle 520 in 114 appartamenti - Ravascletto (dipartimento montano) 948 in 226 appartamenti.

Attualmente nei Dipartimenti assistenziali sono rimaste soltanto 88 persone; in istituti o alberghi sono ricoverati, inoltre, 53 anziani.

Per evitare, peraltro, che le zone terremotate rimanessero in completo abbandono e per impedire la cessazione delle attività produttive si è provveduto alla sistemazione, sia pure precaria, in *roulottes* dei lavoratori impegnati in cicli lavorativi continui, e ad allestire un capillare sistema di trasporti pubblici per consentire la continuità delle prestazioni lavorative da parte dei lavoratori trasferiti nei centri d'esodo.

Oltre la metà delle *roulottes* giunte nel Friuli da ogni parte d'Italia è stata recuperata e continuano a ritmo intenso le operazioni per la restituzione ai proprietari (Enti e privati) di tali mezzi.

* * *

Gli interventi assistenziali svolti dal Commissario in favore delle popolazioni terremotate possono essere riassunti nelle seguenti cifre:

4 miliardi e 330 milioni circa di indennizzi già liquidati, per la perdita di masserizie, di cui lire 3.903.000.000 in provincia di Udine e lire 426.794.000 in provincia di Pordenone;

1 miliardo e 775 milioni in favore delle famiglie delle vittime del terremoto;

1 miliardo e 200 milioni di contributi erogati tramite gli Enti comunali di assistenza;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3 miliardi 810 milioni per provvidenze agli sfollati nei Dipartimenti assistenziali (canoni di locazione, alloggi requisiti, riscaldamento, sussidi, buoni viveri, ecc.);

500 milioni tramite i Dipartimenti assistenziali;

300 milioni erogati ad Enti assistenziali pubblici e privati.

Sempre per fronteggiare situazioni di emergenza, sono stati, inoltre, erogati contributi per:

9 miliardi e mezzo per opere urgenti e per il ripristino di servizi (compresi gli interventi della prima emergenza);

860 milioni per soccorsi urgenti dopo il terremoto del 13 settembre.

* * *

La situazione igienico-sanitaria è stata attentamente seguita attraverso i competenti organi regionali, provinciali e comunali, sia nelle zone terremotate che si andavano man mano ripopolando, sia nelle zone della costa. Durante la stagione invernale sono stati distribuiti dagli organi sanitari oltre 100 mila dosi di vaccino antinfluenzale. A seguito delle indagini svolte dall'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con il servizio idrogeologico del Commissariato, sono stati esperiti interventi in varie zone con l'installazione di impianti di depurazione delle acque di scarico delle reti fognanti e con impianti di clorazione sulle reti idriche. Altri controlli sono stati svolti per gli scarichi di rifiuti solidi dei centri urbani.

Ad una apposita Commissione istituita dal Commissario Straordinario è stato affidato il compito di continuare l'esecuzione di tale attività, anche per il piano regionale.

Per l'acquisto, la messa in opera e l'urbanizzazione dei prefabbricati, sono stati impegnati 80 dei 100 miliardi a disposizione del Commissario. I rimanenti 20 miliardi coprono le spese riguardanti la costruzione di negozi, centri commerciali, botteghe e capannoni per l'artigianato, gli affitti degli alloggi sulla costa, le indennità per la restituzione delle *roulottes*, i consumi di energia elettrica nelle zone di sfollamento e nei prefabbricati, il pagamento

dei 2.000 contributi erogati per alloggi costruiti in proprio, oltre le spese per l'acquisto dei mezzi meccanici per l'esercito ed i vigili del fuoco, ecc.

Per affrontare i problemi della seconda emergenza, il Commissario Straordinario del Governo è stato affiancato da quattro vicecommissari (il Prefetto di Udine, il Prefetto di Pordenone, il comandante della Divisione Mantova e l'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), a ciascuno dei quali sono stati affidati specifici compiti nella direzione delle operazioni.

Un Comitato tecnico-consultivo, composto da esperti del Ministero dei lavori pubblici, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Genio militare e dell'Ufficio tecnico erariale, ha fornito al Commissario pareri su tutti i problemi di natura tecnica che via via si presentavano, mentre un apposito « Dipartimento Prefabbricati », diretto dal Provveditore regionale alle opere pubbliche di Trieste, è stato istituito per sovrintendere a tutto il piano di costruzione di prefabbricati realizzati direttamente dal Commissariato, con l'impiego di militari dell'Esercito e di vigili del fuoco.

Per tutto il periodo della gestione straordinaria, il Commissario del Governo si è avvalso, inoltre, della collaborazione di un Comitato politico operativo, composto dai rappresentanti delle forze politiche locali e della Regione Friuli-Venezia Giulia. Il Segretariato generale diretto da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno ha svolto tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, mentre una segreteria tecnica affidata a ingegneri del Corpo nazionale vigili del fuoco ha curato i problemi tecnici ed il coordinamento di tutte le forze volontarie di soccorso.

Hanno operato alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario ingenti forze militari e civili messe a disposizione dall'esercito e da varie amministrazioni statali. In particolare, hanno partecipato alle operazioni di soccorso della seconda emergenza e all'attuazione del piano di prefabbricati le seguenti forze (presenza giornaliera media): 4.000 militari; 800 vigili del fuoco; 42 funzionari tecnici del Ministero dei lavori pubblici; 50 funzionari dell'amministrazione civile dell'interno; Reparti delle forze dell'ordine (Pubblica sicurezza, carabinieri, Guardia di finanza); 15 funzionari dell'Amministrazione aiuti internazionali; 35 appartenenti al Corpo della polizia femmi-

nile; 2 funzionari del Ministero degli affari esteri; tecnici dell'Ufficio tecnico erariale di Pordenone ed Udine (in particolare 100 tecnici dell'Ufficio tecnico erariale sono stati impiegati per il censimento dei danni, completato in 5 giorni); 1 avvocato dello Stato; 1 funzionario del Ministero delle finanze; 1 funzionario della pubblica istruzione; 1 funzionario della Ragioneria generale dello Stato.

In 76 comuni della provincia di Udine e in altri 18 comuni della provincia di Pordenone sono stati realizzati n. 10.271 alloggi, pari a 421.488 metri quadrati, dei quali, 53.000 metri quadrati realizzati dai vigili del fuoco e 65.000 da reparti dell'Esercito che hanno effettuato pure opere di demolizione.

A queste opere occorre aggiungere altri 1.250 alloggi, realizzati dagli organi del Commissario con le donazioni nazionali ed internazionali, pari a 52.000 metri quadrati.

Nel mese di marzo di quest'anno è stato varato ed ultimato un piano aggiuntivo di circa 400 alloggi, la cui costruzione si è resa necessaria per fronteggiare situazioni venutesi a creare negli ultimi tempi (rientro di emigrati, sdoppiamento di nuclei familiari, ecc.).

Oltre al piano commissariale è stato completato anche il piano regionale (comprendente 9.281 alloggi, pari a 343.000 metri quadrati), per la cui ultimazione il Commissario del Governo ha posto a disposizione il proprio apparato tecnico e tutta la sua capacità di intervento.

Complessivamente, quindi, sono stati approntati oltre 21 mila alloggi prefabbricati, che hanno consentito il rientro nelle zone terremotate di oltre 70 mila persone.

Da parte della Regione è stato predisposto un piano di servizi socio-sanitari che ha permesso il raggiungimento di un adeguato livello di prestazioni sia nelle zone colpite che in quelle di concentrazione delle popolazioni sinistrate; si è inoltre proceduto, di pari passo con l'edificazione provvisoria delle abitazioni, all'installazione di ambulatori medici e centri polifunzionali e varie iniziative, italiane ed estere, coordinate dalla Regione, si sono orientate verso l'edificazione in strutture definitive di centri sociali o di case albergo per anziani.

Importantissimi, inoltre, gli interventi disposti per l'assistenza domiciliare agli anziani e per il pagamento di rette ed assistenza ai minori.

* * *

Numerose iniziative sono state assunte per consentire la ripresa della vita economica e sociale nelle zone terremotate. Basta citare qui quelle più significative:

allestimento di 170 negozi, pari a 9.000 metri quadrati, finanziati dal Commissariato;

allestimento di botteghe e capannoni per aziende artigiane, pari a 31.000 metri quadrati, finanziati dal Commissariato;

assegnazione di 2.000 contributi a privati sino ad un massimo di lire 500.000 ciascuno, per la costruzione in proprio di alloggi provvisori;

assegnazione di contributi di lire 250.000 *pro capite* per il ricovero immediato di circa 800 operai impegnati nelle industrie, in accordo con le organizzazioni sindacali ed i consigli di fabbrica;

costruzione di 117 negozi e 18 supermarket, pari a 10.000 metri quadrati, ad opera della Camera di Commercio;

costruzione di 850 aule scolastiche, sempre in strutture prefabbricate, in parte realizzate dalla provincia ed in parte da enti vari.

Inoltre, sono stati realizzati o sono in via di ultimazione, con il provento di donazioni di Enti italiani e stranieri, altri 16.900 metri quadrati di prefabbricati destinati a infrastrutture sociali: in particolare due ospedali (a Gemona e Tolmezzo) per complessivi 400 posti letto, 41 ambulatori, 28 centri sociali, 13 edifici pubblici, 2 centri agricoli, 21 centri per anziani, 4 farmacie e un centro commerciale.

Se a questi dati si aggiungono i 10 milioni di metri cubi di macerie asportate dai centri urbani (di cui quattro milioni asportate dall'Esercito), i 200 chilometri di rete fognante e i 500 chilometri di rete idrica realizzati, ci si può rendere conto dello sforzo che è stato compiuto da tutti gli organismi statali e regionali, coordinati dal Commissario del Governo, che hanno operato in condizioni di particolari difficoltà, per le avverse condizioni atmosferiche della stagione invernale, avendo a disposizione un tempo molto limitato per programmare, progettare, appaltare ed eseguire i lavori.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Di particolare utilità si è rivelata, per l'osservanza dei tempi prestabiliti, l'opera dei « reparti di supporto tecnico », costituiti da specialisti dei vigili del fuoco, dell'esercito e dei carabinieri, da studenti e operai dell'Italcantieri, i quali sono stati impiegati in interventi integrativi od addirittura sostitutivi nei settori dove si erano riscontrati ritardi o lentezze nell'esecuzione dei lavori. Basti pensare che circa 17.000 metri quadrati del piano regionale di prefabbricati sono stati realizzati dai predetti reparti.

Il Commissario ha predisposto ed attuato altresì un servizio di prevenzione incendi negli agglomerati di prefabbricati e un piano antinfortuni.

Va infatti messo in evidenza che, pur non essendo stato ancora affrontato in modo globale il tema della ricostruzione, non è possibile, né tanto meno agevole, operare una separazione netta tra emergenza e ricostruzione; vi sono viceversa delle connessioni e sovrapposizioni, sul piano sia logico sia cronologico, per cui fin dall'inizio è stato necessario impostare l'attività ed operare delle scelte senza perdere di vista le possibili conseguenze in ordine alla fase della ricostruzione vera e propria.

Così, nel settore dell'edilizia abitativa la Regione ha ritenuto opportuno muoversi in due direzioni ben precise.

Da una parte si è soddisfatta l'esigenza di dare un rifugio provvisorio ai senzatetto, dall'altra si è proceduto a censire tutti gli edifici destinati ad abitazioni civili o ad uso misto (compresi annessi rustici ed abitazioni rurali) non irrimediabilmente danneggiati, per i quali fosse conveniente la riparazione ed il riattamento.

Le repliche di settembre, purtroppo hanno in parte vanificato il lavoro fino ad allora svolto e reso evidente la necessità di ritoccare la normativa per adeguarla alle rigorose prescrizioni delle tecniche antisismiche: la nuova legge regionale, attualmente all'esame del Consiglio regionale, comporterà forzatamente un considerevole aumento dei costi, ma rappresenterà uno strumento fondamentale nella strategia della ricostruzione vera e propria.

Ai settori produttivi è stata poi dedicata un'attenzione prioritaria nella convinzione che solo la ripresa dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo, potessero trattenerne *in loco* la popolazione colpita che, soprattutto dopo il sisma di settembre, quasi impulsivamente ed istinti-

vamente dominata dalla paura di nuove scosse, era portata ad abbandonare i propri centri distrutti.

Al riguardo la legislazione regionale ha previsto vari contributi a fondo perduto alle imprese industriali, commerciali e artigiane che abbiano subito danni, da reimpiagare per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro; contributi ai Consorzi garanzie e fidi fra piccole e medie imprese industriali e all'Ente sviluppo artigianato per favorire il credito a medio termine; contributi straordinari alle finanziarie regionali Friulia e Friulia-Lis per interventi nelle zone sinistrate; contributi sugli interessi delle operazioni di prefinanziamento effettuate da istituti di credito a fronte di mutui concessi dal Fondo di rotazione.

Su tali leggi sono stati stanziati, nel 1976, 54 miliardi di lire in conto capitale, mentre per l'esercizio finanziario 1977 gli stanziamenti ulteriori ammontano a 9 miliardi e 700 milioni. A ciò vanno aggiunti i finanziamenti agevolati previsti dal Fondo di rotazione e dall'Artigianocassa.

Il volume delle domande presentate dalle Aziende, intese ad ottenere contributi a fondo perduto e in conto interessi, rende, comunque, necessari ulteriori stanziamenti in modo che l'opera di ricostruzione possa veramente porre le premesse per un rilancio qualitativo e quantitativo dei livelli occupazionali e della situazione economica del Friuli.

Nel settore agricolo le esigenze più impellenti sono state, come si è già rilevato, quelle connesse alla salvaguardia delle colture e alla protezione e mantenimento del bestiame.

Successivamente sono stati effettuati interventi per la ricostruzione delle scorte e per lo sviluppo del patrimonio zootecnico, nonché per la riparazione e l'ampliamento di fabbricati e di impianti di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Particolare rilievo assume poi il contributo straordinario disposto a favore dell'Ente di sviluppo agricolo (ERSA) per un importo di 10 miliardi di lire, finalizzato alla ricostruzione delle stalle.

Complessivamente, nel settore dell'agricoltura, a tutto il 31 dicembre 1976 sono stati stanziati oltre 31 miliardi di lire, mentre per il 1977 gli stanziamenti ammontano ad oltre 26 miliardi.

Per quanto concerne il settore dell'edilizia pubblica sono stati effettuati vari accre-

ditamenti a favore degli Enti interessati per i lavori di ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi ed a sede di servizi di pubblico interesse, quali ad esempio: sedi municipali, poliambulatori, ecc. Gli interventi, gestiti direttamente dagli enti stessi, hanno determinato per il 1976 un impegno di spesa per un importo di 31 miliardi e mezzo.

Un discorso a sé va fatto per l'edilizia scolastica: di fronte ai danni enormi arrecati dal terremoto, si è impostato un programma di edilizia prefabbricata, definitiva e provvisoria, diretto a garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica nell'anno 1976/1977.

L'attuazione di detto piano è stata demandata alle amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone; per il piano provvisorio, già completamente attuato, è stata sostenuta una spesa di 8 miliardi e 400 milioni, mentre per quello definitivo è prevista una spesa di 27 miliardi circa.

A tutto ciò bisogna poi aggiungere il totale delle opere di edilizia scolastica direttamente progettate e finanziate dal Governo degli Stati Uniti per un valore di 10 milioni di dollari, nonché delle varie iniziative nazionali ed estere, per le quali è stata garantita l'opera di coordinamento della Regione e delle Province.

Vanno infine ricordati gli interventi disposti dallo Stato e dalla Regione ad integrazione dei finanziamenti straordinari concessi dalla Comunità economica europea per la ripresa del settore agricolo, con particolare riguardo alle opere irrigue e di sistemazione idraulico-forestale, nonché infrastrutture economiche e sociali (strade, acquedotti e zone industriali); si tratta di opere per un valore complessivo di 100 miliardi di lire.

A fronte, dunque, di una disponibilità finanziaria in conto capitale di oltre 244 miliardi, di cui 200 messi a disposizione dalla legge n. 336 del 1976, 10 stanziati direttamente dalla Regione e altri 34 miliardi versati sul Fondo di solidarietà da parte di enti e di privati, le esigenze finanziarie complessivamente previste dalla legislazione regionale nel 1976 e nel 1977 ammontano a oltre 334 miliardi, a cui vanno aggiunti i notevolissimi oneri che deriveranno dalla applicazione dei nuovi criteri per la riparazione dell'edilizia abitativa non irrimediabilmente distrutta.

Per garantire la continuazione e il completamento dei vasti programmi in atto, per

i quali con il decreto-legge n. 227 del 1976, poi convertito nella legge n. 336 del 29 maggio 1976, si era provveduto ad un primo finanziamento che consentisse l'avvio della ripresa della vita economica e sociale nelle zone terremotate, la Regione ha provveduto ad effettuare, per l'esercizio finanziario 1977, un'anticipazione di cassa fino alla concorrenza di 150 miliardi di lire, in attesa che ulteriori fondi fossero messi a disposizione dalla legge per la ricostruzione.

* * *

Con la scadenza del periodo commissariale (30 aprile 1977) può dirsi siano venute a coincidere la fine del periodo di eccezionale emergenza e la necessità di provvedere in modo organico all'avvio dell'opera di ricostruzione e di rinascita della zona colpita dal terremoto.

A tale scopo con il presente disegno di legge si provvede a mettere a disposizione della Regione per la rinascita delle zone terremotate, pur nella attuale grave situazione economico-finanziaria del Paese, la cospicua somma di lire 2.400.000 milioni ripartita in 5 anni, nonché un ulteriore contributo di lire 10 mila milioni per il 1977, di lire 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1996 e di lire 10.000 milioni per il 1997 per la concessione di contributi in conto interesse (articolo 1).

Vengono in tal modo rifinanziati i contributi speciali assegnati al Friuli-Venezia Giulia per gli interventi ricostruttivi e di sviluppo nei tre settori dell'industria, commercio, artigianato e turismo, dell'agricoltura e delle opere pubbliche e dell'edilizia.

L'articolo 1 demanda peraltro alla Regione il compito di definire con proprie leggi sia le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione che la formazione di un piano di sviluppo economico sociale che avrà carattere pluriennale e sarà articolato in piani annuali e comprensoriali.

La stessa normativa statale contiene le indicazioni di massima cui la Regione dovrà attenersi nella preparazione, attuazione e gestione del piano.

Il successivo articolo 2 fissa invece criteri ai quali la Regione dovrà attenersi nell'attuazione concreta degli interventi di sua competenza nei tre settori dell'industria, commercio, artigianato e turismo, dell'agricoltura e delle opere pubbliche e dell'edilizia.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per quanto riguarda il primo (industria, commercio, artigianato e turismo) oltre alle disposizioni in precedenza adottate sono richiamate quelle contenute nel decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Si precisa inoltre che nella determinazione della misura dei contributi si dovrà tener conto dei costi attuali e che il tasso di interesse dei finanziamenti agevolati è fissato al 40 per cento del tasso di riferimento.

Si stabilisce anche che la parte residua dei mutui in essere, stipulati antecedentemente al 30 settembre 1976, venga cumulata con i nuovi mutui che verranno contratti per la ricostruzione degli impianti e delle attrezzature in modo da consentirne l'ammortamento in più lungo periodo e al tasso agevolato.

Non è infatti economicamente pensabile che le imprese possano sopportare gli oneri finanziari dovuti alla ricostruzione, nonché alla ricostituzione delle scorte pagando nel contempo le rate dei mutui accesi per gli impianti andati distrutti.

Al punto 2 dello stesso articolo 2 sono fissati i criteri per la individuazione degli interventi da porre in essere a favore del settore agricolo — che tanta importanza riveste per l'economia della Regione e che ha subito gravi danni per effetto degli eventi sismici del 1976 — al fine di sovvenire alla duplice esigenza di completare l'opera di ricostruzione delle zone colpite e di promuovere il loro sviluppo agricolo in armonia con quello degli altri settori produttivi.

È proprio per dare risalto a queste ultime finalità che si è prevista in primo luogo l'attuazione dei piani zionali di valorizzazione agricola, che saranno predisposti nel quadro dei piani comprensoriali di cui all'articolo 1 del provvedimento.

Si è quindi individuato l'obiettivo più immediato da perseguire e cioè quello della prosecuzione dell'azione pubblica per il completamento delle iniziative già intraprese, ai sensi delle precedenti leggi, sia nel campo delle strutture aziendali ed interaziendali che in quello degli impianti collettivi ed, infine, in quello delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana.

Peraltro, tenuto conto che nell'effettuazione della opera di completamento è doveroso valutare non solo quantitativamente ma anche qualificativamente gli interventi

occorrenti, trattandosi a volte di sostituire strutture distrutte o danneggiate che risultavano già inadeguate per vetustà o altre cause, con altre più rispondenti alle necessità aziendali ed interaziendali, con indubbe ripercussioni sull'efficienza dell'esercizio agricolo, si è ritenuto opportuno prevedere anche la possibilità di far luogo ai conseguenti interventi di adeguamento e potenziamento di tali strutture.

Sempre per assicurare le condizioni migliori per concretare la rinascita delle zone colpite, si sono inclusi tra i criteri da seguire anche quelli di promuovere iniziative per dare impulso alla cooperazione e all'associazionismo, nonché alla realizzazione di impianti collettivi o pubblici per agevolare il collocamento dei prodotti da parte degli operatori agricoli, consentendo loro il conseguimento di ricavi aggiuntivi.

Altri obiettivi indicati per il raggiungimento della anzidetta finalità sono quelli di favorire il riordinamento fondiario e la esecuzione di nuove opere pubbliche di irrigazione, di bonifica e di bonifica montana per creare idonee condizioni di utilizzazione delle terre, nonché l'attuazione di iniziative dirette, nel rispetto della legislazione nazionale al recupero ed alla utilizzazione produttiva dei terreni collinari e montani abbandonati o semi abbandonati.

Allo scopo, infine, di garantire i migliori risultati possibili e l'efficacia degli interventi che saranno attuati si è previsto che essi possano interessare anche le zone esterne a quelle colpite dal sisma, allorché emerga la necessità di dare adeguata sistemazione ai singoli comparti agricoli ed in ogni caso assicurare un equilibrato sviluppo dell'economia agricola della Regione.

Per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici l'articolo 2, punto 3, prevede interventi a favore dei privati, degli enti pubblici, nonché per la sistemazione idrogeologica a cura della Regione in coordinamento con le opere che lo Stato procede ad attuare allo stesso fine.

Nella citata norma viene tra l'altro prevista la possibilità del contributo pubblico per la ricostruzione della prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, in misura pari alla spesa occorrente per le opere necessarie valutate ai sensi delle norme sull'edilizia economica e popolare. Ciò in analogia con quanto stabilito con le recenti leggi 29 aprile 1976, n. 178, e decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831, convertito nella legge 12 febbraio 1977, n. 23, in con-

sequenza rispettivamente delle calamità che hanno colpito il Belice e il Trapanese.

Viene, inoltre, prevista la possibilità di contributi straordinari agli Istituti autonomi per le case popolari onde consentire una più efficace azione nel campo dell'edilizia economica e popolare.

La norma, nel suo complesso, pur lasciando alla Regione la determinazione di più puntuali modalità di utilizzazione delle somme stanziare, indica come obiettivo specifico e prioritario la realizzazione dei ripristini (soprattutto al fine di assicurare l'abitazione a chi è precariamente sistemato) sia nel settore delle opere pubbliche che private, senza omettere l'esigenza di un migliore assetto rispetto a quello preesistente.

Con l'articolo 3 viene affidato alla Regione il compito di formare l'elenco dei privati danneggiati dal terremoto con la composizione del nucleo familiare di ciascuno e viene altresì stabilito l'obbligo della riconsegna dell'alloggio provvisorio per coloro i quali abbiano provveduto alla ricostruzione della propria abitazione.

È sembrato, infine, opportuno introdurre la norma contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge in favore dei titolari di licenze edilizie scadute successivamente alla data del sisma e non potute utilizzare, i quali vengono esonerati dal pagamento del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, come previsto, nell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per le opere da realizzare in attuazione di norme per la ricostruzione delle zone colpite da calamità naturali.

All'ANAS viene assegnata una ulteriore somma (articolo 5) per completare la sistemazione e l'ammodernamento di alcuni tratti delle strade statali nn. 13 e 251 (Pontebba e della Val di Zoldo e della Val Cellina), che si aggiunge alle autorizzazioni di spesa già effettuate con il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 (articolo 42) e con il decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 (articolo 36) per la sistemazione e la riparazione di strade statali nel Friuli.

L'articolo 5 concerne anche una autorizzazione di spesa a favore dell'ANAS di lire 190.000 milioni complessivamente e la deroga dalle limitazioni imposte dall'articolo 18-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 492, relativo alle nuove costruzioni auto-

stradali per consentire la prosecuzione dei lavori dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio e la realizzazione del Traforo di Monte-Croce Carnico.

Esso corrisponde alle esigenze della Regione, vivamente segnalate dagli organismi rappresentativi, ai fini di un risveglio economico di quelle terre mediante la ripresa e l'acceleramento dei programmi infrastrutturali preesistenti.

Per la esecuzione dei lavori che interessano il patrimonio storico e artistico di competenza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 14 marzo 1968, n. 292, è previsto un apposito stanziamento, mentre altro stanziamento di lire 10.000 milioni concerne il definitivo ripristino e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e di culto (articolo 6).

La linea ferroviaria Udine-Tarvisio (Pontebba) in atto a semplice binario e con difficili caratteristiche planoaltimetriche, risulta impegnata al limite della sua potenzialità.

In relazione all'importanza che essa riveste per le comunicazioni ferroviarie con i Paesi dell'Europa centro-orientale e per i traffici del Porto di Trieste, l'Azienda ferrovie dello Stato sta per concludere uno studio, svolto in stretta collaborazione con le Ferrovie austriache, per un piano di organico ammodernamento dell'intera direttrice Venezia-Trieste-Udine-Villach-Vienna ed ha nel contempo provveduto, in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia, alla progettazione del raddoppio del tratto in territorio italiano.

Per l'esecuzione di una prima fase del raddoppio, interessante il tratto Udine-Tarcento, sono stati destinati 20 miliardi di lire a carico del programma d'interventi straordinari di 2.000 miliardi autorizzato con la legge n. 377 del 1974.

Per il finanziamento del raddoppio del successivo tratto Tarcento-Pontebba è stato previsto nel progetto di Piano poliennale di sviluppo della rete ferrovie dello Stato - presentato al Parlamento nel dicembre 1976 in ottemperanza al disposto dell'articolo 1 della citata legge n. 377 del 1974 - l'importo complessivo di 150 miliardi, di cui 50 miliardi, relativi al tratto Tarcento-Carnia, a carico del Programma integrativo proposto per l'urgente rifinanziamento dei piani d'investimento in corso, e 100 miliardi, per il raddoppio tra Carnia e Pontebba, nel Piano di sviluppo vero e proprio.

Sempre a carico del Piano di sviluppo è stato anche previsto un importo di 100 miliardi di lire per il raddoppio del tratto Pontebba confine, raddoppio che è subordinato al raggiungimento di intese con le Ferrovie austriache circa la soluzione da adottare per il miglioramento del tracciato nel tratto di valico.

Motivi di sicurezza dell'esercizio ferroviario, sorti a seguito degli eventi sismici del decorso anno, fanno apparire necessaria la sollecita realizzazione del raddoppio, il cui tracciato si svolgerebbe prevalentemente in galleria, tenuto conto che per il grave dissesto subito dalle pendici che incombono sulla linea, dovranno essere adottati sistematici ed onerosi interventi per garantire la regolarità e la sicurezza della circolazione.

Non potendosi ipotizzare una tempestiva concessione alla Azienda delle ferrovie dello Stato dei finanziamenti previsti dal progetto di Piano poliennale innanzi citato, si è ritenuto opportuno prevedere, nell'ambito della legge speciale per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli, uno stanziamento di lire 150.000 milioni da destinare all'ammodernamento ed al raddoppio della linea pontebbana, fermo restando che all'integrazione di detto stanziamento per il raggiungimento della somma occorrente al completamento dell'opera si provvederà nell'ambito del Piano poliennale di sviluppo della rete ferrovie dello Stato.

* * *

A favore del Ministero della difesa è autorizzata la spesa complessiva di lire 29.000 milioni sia per la ricostruzione degli immobili ed impianti militari danneggiati o distrutti, sia per il ripristino di materiali e scorte utilizzati nell'opera di soccorso alla popolazione (articolo 8).

Il problema del ripristino, per quanto possibile, del patrimonio monumentale archeologico e artistico del Friuli non poteva essere trascurato dal Governo.

Come ha segnalato il Ministero per i beni culturali e ambientali la vastità della zona colpita e l'entità dei danni verificatisi in successive riprese ha chiesto e richiede tuttora di procedere ad uno studio capillare sia dei luoghi che delle modalità di intervento. Se infatti è stato facile accertare i danni e procedere alle opere di pronto intervento per gli edifici di maggior rilevanza

storico-artistica, per moltissimi altri immobili è necessario procedere ad uno studio sistematico dei singoli casi, sia in relazione alle possibilità di restauro che ai futuri orientamenti connessi alla ricostruzione delle località maggiormente colpite.

Altro problema da evidenziare è quello dello studio di nuove tecniche di restauro che dovranno necessariamente tener conto delle disposizioni di legge relative alla metodologia ricostruttiva nelle zone sismiche.

A tal fine l'articolo 9 dispone uno stanziamento di lire 100.000 milioni (ripartito in 5 anni).

Altre disposizioni (articoli 10, 11 e 12) consentono ai sovrintendenti ai monumenti del Friuli ed al direttore della biblioteca Isontina di svolgere i propri compiti con la necessaria celerità, in relazione alla notevole mole di lavoro necessario per il recupero ed il restauro del materiale archeologico, artistico e archivistico che nei prossimi anni saranno chiamati ad affrontare.

L'esigenza di poter disporre di elementi con provata esperienza ai quali affidarsi per l'organizzazione e l'attuazione dei servizi di emergenza all'indomani degli eventi sismici aveva già indotto il Governo ed il Parlamento ad introdurre una deroga nel sistema chiuso dell'esodo volontario dei dipendenti pubblici. Era stata, cioè, data facoltà ai dipendenti civili e militari che avevano presentata domanda di esodo ai sensi della legge n. 336 del 1970 di chiedere di essere trattenuti in servizio fino al 30 giugno 1978 o anche di rinunciare del tutto al pensionamento anticipato e naturalmente ai connessi benefici.

Con l'attuale legge si precisa che la facoltà in questione compete anche ai dipendenti regionali che, impegnati nella ardua opera di ricostruzione, dovrebbero andare in pensione con i due scaglioni di luglio e del gennaio prossimi (articolo 13).

Con il successivo articolo 14, sempre al fine di rendere viepiù efficienti taluni settori portanti dell'Amministrazione regionale particolarmente impegnati nelle opere di ricostruzione, si introduce, adeguatamente modificando la precedente normativa in materia, un più rapido sistema di passaggio nei ruoli del personale già in servizio in quegli Uffici del Genio civile che sono stati trasferiti alla Regione da circa due anni.

Con l'articolo 15, a modifica dell'ultimo comma aggiunto al decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, dalla citata legge di conversione 30 ottobre 1976, n. 730, è stato

prorogato il termine di 60 giorni dalla data del 30 aprile, fino al 31 dicembre 1977, durante il quale si provvede alla gestione stralcio affidata al Prefetto della Provincia di Udine, per la definizione degli impegni assunti dal Commissario con il versamento delle eventuali rimanenze attive alla Regione.

La proroga, dettata dalla esigenza di una realistica previsione del tempo occorrente per gli adempimenti tuttora in corso e un ulteriore stanziamento di lire 5.000 milioni a favore della Gestione stralcio, consentiranno al Prefetto di Udine di proseguire, in quanto necessario, l'azione di coordinamento degli interventi delle pubbliche amministrazioni, in relazione ai provvedimenti ed alle iniziative del Commissario in fase di attuazione, nonché anche di far fronte al pagamento della energia elettrica agli aventi diritto ai sensi del successivo articolo 19.

Con l'articolo 16 è stata prorogata fino al 1981 la possibilità per i cittadini soggetti ad obblighi di leva residenti alla data del 6 maggio 1976 nelle province di Udine e Pordenone di essere arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il loro impiego in servizi di soccorso e di assistenza ed in altri servizi civili a favore delle popolazioni colpite dal sisma.

Tale speciale agevolazione prevista nel terzo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, come risulta modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 1976, n. 730, verrà a scadere col 31 dicembre 1977, per cui, considerati gli eccezionali servizi resi dai cittadini delle zone colpite arruolati nel predetto Corpo nel periodo di emergenza, si è ritenuto opportuno prorogare il loro impiego nella opera di ricostruzione.

Con l'articolo 17 si è inteso offrire un giusto riconoscimento ai quei vigili del fuoco discontinui che si sono prodigati senza risparmio di energie nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia sin dai primi giorni successivi al verificarsi del sisma. Si è previsto, pertanto, uno speciale concorso per l'immissione nella qualifica di vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato ai discontinui che alla data del 30 aprile 1977 avevano al loro attivo un periodo di sei mesi in servizio prestato nel Friuli e che, per mancanza di alcuni requisiti di carattere generale, non avrebbero potuto aspirare alla sistemazione nel Corpo mediante il concorso per titoli

pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1977.

L'istituzione della nuova sede universitaria di Udine si ricollega a quanto rappresentato dal CIPE nella seduta del 12 maggio 1975, e tiene conto di quanto manifestato dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia al quale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, è stato chiesto il parere sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie, e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

Con riferimento alle sedi sovraffollate esistenti nell'ambito regionale esso appare inoltre necessario per equilibrare meglio da un punto di vista geografico la distribuzione degli studenti.

A tal fine l'articolo 18 delega il Governo ad emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge le norme necessarie per la sua istituzione.

Il provvedimento prevederà il passaggio della Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste, funzionante in Udine dall'Università di Trieste all'Università di Udine, e l'istituzione delle Facoltà di lingue e letterature straniere, ingegneria e agraria per la programmazione industriale e la gestione delle aziende.

Per quanto riguarda la facoltà di scienza della Amministrazione, il cui inserimento nel nuovo organismo universitario è stato sollecitato anche dalla Regione, il Governo riconosce giustificata la richiesta ma ritiene opportuno che il problema sia definito in un momento successivo, alla luce delle indicazioni che potranno emergere nel contesto della riforma universitaria.

L'articolo 34-ter della legge 30 ottobre 1976, n. 730, prevede che nei comuni terremotati del Friuli-Venezia Giulia « la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie trasferite negli alloggi mobili o a elementi componibili, nonché in quelli requisiti, e per tutta la durata della permanenza degli stessi, è posta a carico dello Stato nella misura del 75 per cento del suo ammontare ».

Dispone inoltre che « la spesa per la fornitura della energia elettrica per gli alloggi dei senza tetto ubicati nei centri assistenziali istituiti dal commissario straordinario è posta a totale carico del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto ».

Ad integrazione di tale provvidenza l'ENEL con propria deliberazione (n. 11113

del 27 luglio 1976) ha concesso per la durata di un anno ai residenti nei suddetti comuni che hanno dato corso al ripristino di attività di carattere commerciale, industriale, ed artigianale, la riduzione del 50 per cento sugli importi dei contributi di allacciamento dovuti, a norma dei vigenti provvedimenti CIP.

Con l'articolo 19 si pone a carico della Gestione stralcio, fino al 31 dicembre di quest'anno, l'onere del 75 per cento delle spese per l'energia elettrica consumata dalle famiglie ricoverate negli alloggi. Dopo tale data provvederà la Regione con i fondi che potranno esserle messi a disposizione da parte dello Stato con apposito stanziamento sul bilancio, a partire dal 1978.

Il Ministero della sanità a tutto il 31 dicembre 1976 ha speso la somma di lire 1.700 milioni circa per assistenza ospedaliera. Il relativo fondo nazionale viene reintegrato di una somma pari a quella spesa (articolo 20).

L'articolo 21 prevede lo sgravio dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali, per il periodo di un anno.

Lo sgravio comporterà una diminuzione dell'onere contributivo e, di conseguenza, del costo del lavoro, a favore delle aziende interessate al fine di consentire, oltre alla ricostruzione delle aziende già esistenti, anche una incentivazione dell'attività produttiva e, di conseguenza, dell'occupazione, nelle zone colpite dai terremoti.

Lo sgravio contributivo previsto dall'articolo in questione si aggiungerebbe alle misure per il contenimento del costo del lavoro previste dal decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, che prevedono la concessione alle imprese industriali ed artigiane, escluse quelle edili, di un contributo corrispondente all'importo di quattro punti di contingenza, determinato in lire 14.000 mensili per ciascun dipendente, a decorrere dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 gennaio 1978.

Il credito suddetto, che viene detratto dai contributi dovuti all'INAM, è incrementato di altri tre punti di contingenza, corrispondenti a lire 10.500 mensili, a decorrere dal 1° maggio 1977.

Il termine della sospensione della riscossione delle imposte sul reddito delle persone fisiche, delle persone giuridiche, della imposta locale sui redditi, dei tributi degli enti diversi dallo Stato riscuotibili mediante

ruoli e dei tributi locali non riscuotibili per ruolo, è prorogato al 31 dicembre 1977.

Ai soggetti che svolgono attività economica nei Comuni sinistrati viene concessa la possibilità di chiedere la sospensione della riscossione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'emanando provvedimento.

Si stabilisce che la riscossione delle imposte deve essere effettuata da febbraio 1978 in dodici rate, senza maggiorazione di interessi (articolo 22).

Si consente ai soggetti aventi domicilio fiscale nei Comuni danneggiati di non versare, per gli anni dal 1975 al 1978, contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Lo stesso beneficio viene esteso anche a coloro che hanno il domicilio fiscale in Comuni diversi da quelli terremotati, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei Comuni sinistrati.

Si dispone inoltre che la riscossione delle imposte sul reddito delle persone fisiche dovute per il 1975 deve essere effettuata a mezzo ruoli, in quattro rate, a partire dalla rata di febbraio 1978, senza maggiorazione di interessi; quella dovuta per il 1976 sarà riscossa, mediante ruoli, in quattro rate, a partire dalla rata di febbraio 1979, senza maggiorazione di interessi; quelle dovute per il 1977 e 1978, saranno riscosse in quattro rate, mediante ruoli, a partire rispettivamente dalla rata di febbraio del 1980 e del 1981 e senza maggiorazioni di interessi (articolo 23).

Si proroga inoltre fino al 30 giugno 1978 il termine per l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto per cessioni di beni e per prestazioni di servizi necessari per la ricostruzione (articolo 24).

* * *

Nel suo complesso il provvedimento comporta, per il periodo 1977-1982, un onere di 3.050 miliardi di lire - ivi compresa la spesa derivante dagli sgravi contributivi di cui all'articolo 21 - per la cui copertura il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie mediante emissione di buoni poliennali del tesoro o di certificati speciali di credito, oppure mediante assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito.

Per agevolare la provvista di fondi da parte del Consorzio di credito per le opere pubbliche è previsto che questo, da solo o congiuntamente ad altri istituti di credito, possa essere autorizzato a contrarre prestiti all'estero sui quali viene accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio.

La stessa facoltà di indebitamento all'estero può essere accordata al Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia: il servizio dei relativi prestiti sarà assunto a carico del bilancio dello Stato ed il controvalore in lire dei prestiti

stessi sarà portato a scomputo dei contributi speciali previsti dall'articolo 1.

È opportuno rilevare che il momento in cui verranno effettuate le operazioni di finanziamento non condiziona affatto l'operatività delle Amministrazioni: l'articolo 25, infatti, autorizza la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ad assumere impegni fino alla concorrenza delle somme autorizzate dalla legge, ancor prima della loro iscrizione in bilancio. A tale iscrizione si farà luogo gradualmente, in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per la rinascita dei Comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976 indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 400 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1981 nonché un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997, che si aggiungono a quelli disposti con l'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Con le somme anzidette la Regione provvede alla ricostruzione, con finalità di sviluppo economico sociale, di propulsione della produzione industriale e agricola e di salvaguardia e di incremento della occupazione.

A tal fine la Regione sentiti i Comuni interessati, i loro Consorzi e le Comunità montane con propria legge definirà:

a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione e la formazione di un piano regionale di sviluppo economico e sociale a carattere pluriennale articolato in piani annuali ed in piano comprensoriali, con la individuazione delle opere, ivi comprese quelle infrastrutturali da realizzarsi in collegamento con le Regioni finitime;

b) le indicazioni e i termini per la elaborazione e l'approvazione da parte dei Comuni, dei Consorzi e delle Comunità; sulla base degli indirizzi del piano di cui alla precedente lettera a), dei piani annuali comprensoriali di sviluppo alla cui attuazione provvederanno gli stessi Comuni, Con-

sorzi e Comunità tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale; nonché le modalità con cui la Regione provvede al coordinamento dei piani annuali e comprensoriali di sviluppo proposti ed approva i piani annuali regionali di intervento comprensivi dei predetti piani comprensoriali;

c) i modi e i tempi per la predisposizione da parte dei Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, dei piani comprensoriali di cui alla precedente lettera b) e per la individuazione dei territori omogenei interessati;

d) le norme per la delega di funzione e l'attribuzione di mezzi finanziari agli Enti locali, alle Comunità montane, ai Consorzi di Comuni per gli interventi ai fini del risanamento e della ricostruzione nonché per l'attuazione dei piani comprensoriali di sviluppo di cui alla lettera b);

e) le norme per la revisione ove necessaria degli strumenti urbanistici dei Comuni colpiti;

f) eventuali interventi straordinari riguardanti la formazione professionale dei lavoratori con particolare riguardo agli emigranti, ai giovani, alle donne;

g) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa dell'approvazione del piano regionale;

h) il potere sostitutivo della Regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte di Enti locali, Comunità montane e Consorzi di Comuni.

Per la elaborazione del piano regionale di sviluppo la Regione potrà avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di Enti e Istituzioni nazionali nonché di tutti i possibili apporti esterni.

Con legge regionale saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative nonché le procedure relative, ove occorra anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 2.

Nell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia si atterrà ai seguenti criteri:

1) *Industria, commercio, artigianato e turismo.*

Concessione di contributi in conto interessi e contributi in conto capitale, da attribuirsi ai sensi, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

I benefici previsti nel precedente comma saranno concessi tenendo conto del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o attrezzature danneggiati o distrutti, purché nei limiti della capacità produttiva ammessa nella previsione dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.

A richiesta delle imprese colpite dai terremoti che si sono verificati nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge il finanziamento sarà comprensivo anche della parte residua dei mutui contratti per finalità aziendali dalle imprese stesse e in essere alla data del 30 settembre 1976, con scadenza a tutto il 1980. I mutui predetti, che saranno anticipatamente risolti senza la corresponsione delle penalità previste nei relativi contratti, riguardano anche le spese per la ricostituzione delle scorte.

Gli Istituti di credito che operano nella Regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie di cui al precedente comma anche in deroga a norme di legge o di Statuto.

Concessione di incentivi al sorgere di forme associative fra commercianti.

2) *Agricoltura.*

a) attuazione dei piani zonali di valorizzazione agricola predisposti, nel quadro dei piani comprensoriali di cui al precedente articolo 1;

b) prosecuzione dell'azione pubblica diretta a completare gli interventi già disposti

sulla base di precedenti leggi per la ricostruzione delle scorte vive e morte e la ricostruzione delle strutture aziendali ed interaziendali, degli impianti collettivi e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana distrutti o danneggiati dal sisma;

c) adeguamento e potenziamento delle strutture aziendali ed interaziendali nel quadro dell'attuazione delle direttive comunitarie e comunque per promuovere la formazione di aziende vitali, con particolare riguardo alla dotazione di idonei fabbricati rurali con i relativi servizi civili, alla realizzazione di impianti e servizi comuni specialmente di reti irrigue, elettroagricole, idrico-potabili e viarie, sistemazione idraulico-agrarie e idraulico-forestali nonché di infrastrutture per la più conveniente utilizzazione dei pascoli;

d) diffusione e sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;

e) valorizzazione delle produzioni agricole, zootecniche e forestali anche attraverso la realizzazione di impianti collettivi o pubblici per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti stessi;

f) attuazione di iniziative per favorire il riordinamento fondiario;

g) realizzazione di idonee condizioni di utilizzazione delle risorse attuali e potenziali dei terreni attraverso l'esecuzione di opere pubbliche di irrigazione, di bonifica e di bonifica montana, nonché il recupero e la utilizzazione produttiva dei terreni collinari e montani abbandonati o semi-abbandonati, nel rispetto delle vigenti leggi.

La Regione procede all'attuazione degli interventi precedenti che potranno essere disposti anche a favore delle zone esterne alle aree colpite dal sisma, ove ne emerga la necessità ai fini dell'equilibrato sviluppo economico dell'agricoltura regionale.

3) Opere pubbliche ed edilizia.

a) concessione di contributi sia in conto capitale sia in conto interessi, per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari, alle persone fisiche e giuridiche che, alla data del sisma, risultavano per atto pubblico, titolari dei fabbricati urbani danneggiati, di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobi-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

liare destinata ad uso di abitazione, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie secondo le norme di edilizia economica e popolare e comunque non superiore a quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

b) ripristino o ricostruzione di opere di interesse degli enti locali o di assistenza e beneficenza quali edifici demaniali a patrimoniali, strutture sanitarie, edifici scolastici, nonché opere per la sistemazione idrogeologica in coordinamento con gli interventi statali nel settore; opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) sovvenzioni straordinarie agli istituti autonomi per le case popolari.

La ricostruzione, che dovrà avvenire nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti, potrà essere realizzata anche con i miglioramenti, completamenti e adattamenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti necessari.

Resta fermo quanto disposto con il quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, per la parte concernente il controllo successivo della Corte dei conti che, qualora l'esecuzione dei lavori venga effettuata in più anni, verrà effettuato a fine di ciascun esercizio per la parte eseguita nell'anno sulla base della documentazione relativa a quanto eseguito.

Fra gli interventi di cui al punto b) sono compresi anche quelli destinati al rinnovo degli arredamenti e delle attrezzature tecnico-sanitarie, nei limiti fissati dall'articolo 14, ultimo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

ART. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Friuli-Venezia Giulia dovrà determinare i titolari delle unità immobiliari distrutte o danneggiate, tali risultanti alla data del danno, e la composizione del rispettivo nucleo familiare.

Coloro che abbiano ricostruito o riparato l'abitazione con il contributo di cui al precedente articolo 2 (n. 3 lettera *a*) dovranno riconsegnare l'alloggio provvisorio ad essi eventualmente assegnato, non oltre la data del collaudo dell'abitazione ripristinata.

ART. 4.

Nei Comuni del Friuli colpiti dagli eventi sismici del 1976 i titolari delle licenze edilizie scadute successivamente al 6 maggio 1976 possono chiedere, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 1, il rilascio della concessione a costruire prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, con esonero dal pagamento del contributo di cui all'articolo 3 della stessa legge.

ART. 5.

Per la sistemazione, anche con opere di ammodernamento, delle strade statali nn. 13 e 251 interessanti la Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata la spesa di lire 35.000 milioni così ripartita:

lire 15.000 milioni per il tratto Pontebba-Malborghetto della strada statale, n. 13 « Pontebbana »;

lire 20.000 milioni per il tratto Ponte del Giulio-Barcis della strada statale n. 251 « della Val di Zolde e Val Cellina ».

La spesa complessiva di lire 35.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

In deroga al disposto dell'articolo 18-bis della legge 16 ottobre 1976, n. 492 è autorizzata la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio e la realizzazione del Traforo di Monte Croce Carnico.

Per la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'Autostrada Udine-Carnia-Tarvisio è autorizzato in favore della società concessionaria di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 21 giugno 1968 un contributo di

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

lire 190.000 milioni che verrà liquidato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e, comunque, in misura non superiore a lire 40.000 milioni nell'anno finanziario 1977 ed a lire 75.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979.

Per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnate all'ANAS, le somme di lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1977, di lire 75.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 75.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

ART. 6.

Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dalla legge 14 marzo 1968, n. 292, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, quarto comma del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, aumentata con l'articolo 35 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è ulteriormente aumentata di lire 10.000 milioni.

ART. 7.

Per l'ammodernamento ed il raddoppio del tratto Tarcento-Confine di Stato della linea ferroviaria Udine-Tarvisio è autorizzata la spesa di lire 150.000 milioni che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere assegnata al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in ragione di:

- lire 30.000 milioni per il 1978;
- lire 30.000 milioni per il 1979;
- lire 30.000 milioni per il 1980;
- lire 30.000 milioni per il 1981;
- lire 30.000 milioni per il 1982.

L'azienda potrà assumere impegni anche in via immediata fino alla concorrenza di lire 150.000 milioni fermo restando che i pagamenti annuali non potranno superare i limiti degli stanziamenti iscritti in ciascun anno sul proprio bilancio.

ART. 8.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1977 per provvedere nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976:

a) quanto a lire 25.000 milioni, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1977, e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979, alla ricostruzione, riparazione e riattamento, a cura dell'Amministrazione militare, di immobili, impianti ed altre infrastrutture militari;

b) quanto a lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1977 alla ricostituzione ed al ripristino di mezzi e scorte impiegati nell'opera di soccorso dell'Amministrazione militare. Con la legge di approvazione del bilancio degli anni 1978 e successivi potranno essere autorizzate ulteriori spese per detta ricostituzione e ripristino, per un complessivo volume non superiore a lire 8.000 milioni.

ART. 9.

È autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di:

- lire 20.000 milioni per l'anno 1977;
- lire 20.000 milioni per l'anno 1978;
- lire 20.000 milioni per l'anno 1979;
- lire 20.000 milioni per l'anno 1980;
- lire 20.000 milioni per l'anno 1981.

per provvedere alle spese e ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone.

Le somme non utilizzate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Con lo stanziamento di cui al primo comma del presente articolo possono essere

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

svolti interventi per restauro anche su beni non demaniali, riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

In caso di alienazione per atto oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo dell'intervento stesso.

ART. 10.

I soprintendenti e il Direttore della biblioteca statale Isontina nella cui competenza ricadono i territori dei Comuni di cui al precedente articolo 1 sono autorizzati a provvedere nei limiti di spesa di 15 milioni per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e mano d'opera occorrenti per l'individuazione, il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale archeologico, storico, artistico, librario e archivistico delle zone colpite dal sisma.

ART. 11.

I soprintendenti e il Direttore della biblioteca statale Isontina nella cui competenza ricadono i territori dei Comuni di cui al precedente articolo 1 sono autorizzati a valersi di apporti esterni alla amministrazione per quanto riguarda i lavori di rilevamento, studio, ricerca, progettazione e appalto delle opere mediante apposite convenzioni da stipularsi con enti pubblici o privati.

ART. 12.

A favore delle soprintendenze e del Direttore della biblioteca statale Isontina nella cui competenza ricadono i territori dei Comuni di cui al precedente articolo 1 sono istituite a norma degli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - contabilità speciali - limitatamente alla gestione delle offerte di Enti o privati, di cittadini o di organizzazioni nazionali o straniere.

ART. 13.

Le disposizioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ottobre 1976, n. 730 sono applicabili a tutti i dipendenti regionali in servizio presso Uffici aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia che siano compresi nei contingenti del personale il cui collocamento a riposo è fissato al 1° luglio 1977 e al 1° gennaio 1978.

ART. 14.

In deroga al disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, i dipendenti dello Stato organicamente assegnati agli uffici trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 22 del decreto sopra indicato, a richiesta della medesima, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, fino ad un massimo di 150 unità.

La Regione stessa, con propria legge, provvederà all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito, salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

In corrispondenza dei trasferimenti di cui al presente articolo i relativi ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato vengono ridotti con decorrenza dalla data dell'effettivo trasferimento.

ART. 15.

Il termine di 60 giorni per la definizione della gestione stralcio, affidata al Prefetto della Provincia di Udine ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 31 dicembre 1977.

Per le esigenze di tale gestione stralcio è stanziata la somma di lire 5.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1977 per essere versata alla contabilità speciale affidata al Prefetto della Provincia di Udine a termini della norma richiamata dal precedente primo comma.

Fino alla data indicata nel primo comma il Prefetto della Provincia di Udine, con riferimento ai provvedimenti adottati e alle iniziative assunte dal Commissario straordinario, assicura il coordinamento degli interventi delle pubbliche amministrazioni ci-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

vili e militari, d'intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Al personale in servizio presso gli Uffici della gestione stralcio di cui al primo comma sono applicabili a decorrere dal 1° maggio 1977 le disposizioni di cui all'articolo 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

ART. 16.

I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1978 al 1981, residenti alla data del 6 maggio 1976 nei Comuni delle Province di Udine e Pordenone sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, anche al di fuori del contingente massimo stabilito all'articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1960, n. 996.

I giovani arruolati ai sensi del comma precedente sono esonerati dal frequentare il corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e prestano l'intero periodo di servizio di leva presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco della provincia di appartenenza o i relativi distaccamenti, per essere impiegati nei servizi di soccorso e di assistenza e in altri servizi civili a favore delle popolazioni sinistrate.

ART. 17.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, alla copertura dei posti nella qualifica di vigile di cui alla lettera *d*) della tabella A della legge 27 dicembre 1973, n. 850, che si renderanno vacanti successivamente alla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli di cui all'articolo 7-*bis* della legge 10 agosto 1976, n. 557 e comunque entro il 1° gennaio 1978.

Il concorso è riservato ai vigili volontari che alla data del 6 maggio 1976 risultavano iscritti nei quadri provinciali e che, richiamati per interventi di emergenza nelle province di Udine e Pordenone connessi al sisma, abbiano prestato servizio alla data del 30 aprile 1977 per un periodo non inferiore a sei mesi.

I candidati, dei quali dovrà essere accertata la piena ed incondizionata idoneità fisica, non dovranno aver superato alla data del bando di concorso i 35 anni di età.

ART. 18.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le norme necessarie all'istituzione dell'Università statale degli studi di Udine, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) l'Università comprenderà le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

1) lingue e letterature straniere con i corsi di laurea in lingue e letterature straniere, e in lingue e letterature dell'Europa orientale;

2) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in ingegneria per la programmazione industriale e la gestione delle aziende;

3) agraria, con i corsi di laurea in scienze agrarie e in scienze delle preparazioni alimentari.

La facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste, funzionante in Udine passerà dall'Università di Trieste all'Università di Udine.

I corsi del biennio propedeutico di ingegneria delle facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, funzionante in Udine, saranno ad esaurimento.

b) i professori universitari di ruolo attualmente in servizio presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste, funzionante in Udine, passeranno a far parte dell'organico della facoltà di lingue e letterature straniere della Università di Udine.

I professori e gli assistenti di ruolo su posti convenzionati saranno inquadrati nel corrispondente ruolo organico statale delle università, restando assegnati alla stessa disciplina.

Il personale non docente di ruolo e non di ruolo in servizio presso la Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di Trieste, funzionante in Udine, continuerà a prestare servizio, nella qualifica rivestita, presso la Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Udine.

c) sarà mantenuta a favore dell'Università degli studi di Udine l'assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, istituito con decreto del prefetto di Udine del 27 novembre 1967, n. 6237/19.3/GAB modificato con decreto ministeriale dell'interno n. 8785, 15/88.19 del 3 febbraio 1973.

Resteranno fermi in favore dell'Università statale degli studi di Udine gli impegni assunti dal predetto Consorzio universitario e da altri eventuali enti pubblici o privati e persone fisiche.

d) sarà prevista la costituzione di un Comitato tecnico amministrativo fino alla costituzione del Consiglio di amministrazione e di Comitati ordinatori fino alla costituzione dei consigli di facoltà.

Sarà inoltre dettata ogni altra necessaria disposizione al fine di assicurare il funzionamento dell'Università fino alla costituzione di tutti i normali organi.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

ART. 19.

Ai pagamenti a favore dell'ENEL di cui all'articolo 34-ter, terzo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, provvede fino al 31 dicembre 1977 la gestione stralcio di cui all'articolo 15 della presente legge e, successivamente a tale data, la Regione Friuli-Venezia Giulia in favore della quale con legge di approvazione del bilancio dello Stato può essere assegnato, per lo scopo, un contributo speciale.

ART. 20.

Il Ministro della sanità è autorizzato ad assegnare alla Regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 1.703.887.230 ad ulteriore integrazione della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1976 disposta dall'articolo 30 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 convertito in legge 30 ottobre 1976, n. 730.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1977.

ART. 21.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso, per il periodo di un anno, lo sgravio dei contributi relativi alle retribuzioni maturate nel periodo suddetto, da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali, artigiane e commerciali per i dipendenti occupati:

a) nei Comuni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

b) negli altri Comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.

L'onere derivante dall'applicazione dello sgravio contributivo di cui al presente articolo è posto a carico dello Stato, che provvederà a rimborsare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le somme non riscosse sulla base delle risultanze annuali di gestione.

ART. 22.

Il termine del 30 giugno 1977 previsto dal primo comma dell'articolo 38 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ottobre 1976, n. 730, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1977.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597, 598 e 599, nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la sospensione della riscossione, relativamente alle rate aventi scadenza nell'anno 1977, purché la parte del reddito prodotto nei comuni indicati a norma dei predetti articoli concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

La riscossione delle imposte sospesa a norma dei commi precedenti è effettuata a partire dalla scadenza della rata di febbraio 1978, con le modalità e alle condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

ART. 23.

I contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al precedente articolo 22, secondo comma, sono esonerati per gli anni dal 1975 al 1978 dall'obbligo del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilito dall'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Il beneficio di cui al comma precedente è concesso anche ai contribuenti aventi domicilio fiscale in comuni diversi da quelli terremotati, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni colpiti dagli eventi sismici.

La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai soggetti di cui ai commi precedenti per il 1975 è effettuata a mezzo ruolo, in quattro rate, a partire dalla rata di febbraio 1978 senza l'applicazione del disposto degli articoli 9,

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

21 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il 1976 sarà riscossa mediante ruolo in quattro rate a partire dalla rata di febbraio 1979, senza l'applicazione del disposto degli articoli 9, 21 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche.

Con le stesse modalità saranno iscritte a ruolo le imposte sul reddito delle persone fisiche dovute per gli anni 1977 e 1978 a partire rispettivamente dalle rate di febbraio del 1980 e 1981.

ART. 24.

Il termine del 31 dicembre 1977 previsto dall'articolo 40, primo e quinto comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 30 giugno 1978.

ART. 25.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa, ancor prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi; a tale iscrizione si farà luogo, in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi, mediante le operazioni finanziarie di cui al successivo articolo.

ART. 26.

All'onere di lire 3.050 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1977 al 1982 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, oppure di certificati speciali di credito.

I mutui con gli istituti di credito di cui al precedente primo comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra essi istituti ed il Ministero del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore dei predetti istituti di credito.

Per la provvista dei fondi per la concessione dei mutui di cui ai precedenti commi il Consorzio di credito per le opere pubbliche, singolarmente o congiuntamente con gli altri istituti di credito di cui al primo comma, può essere autorizzato a contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con lo stesso decreto è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operatività della garanzia dello Stato, nonché per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti, stipulando, all'uopo, ove occorra, anche apposita convenzione con l'Ufficio italiano dei cambi.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale e dalla convenzione di cui al presente articolo graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di

cui ai commi dal sesto al nono dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia può essere autorizzato, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad assumere prestiti all'estero il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il controvalore in lire dei prestiti contratti sarà portato a scomputo dei contributi speciali di cui al precedente articolo 1.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alle rate capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dalle maggiori entrate di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito in legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché, ove occorra, mediante maggiorazione dell'ammontare delle operazioni finanziarie medesime.

Le annualità relative al contributo speciale di cui al primo comma del precedente articolo 1 per gli esercizi successivi al 1982 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1996 e di lire 10 miliardi per l'anno 1997.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.